



COMUNE DI ELINI

ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA N. GENERALE 5

ORDINANZA N. SETTORIALE 4

in data 18/04/2024

OGGETTO:

RISCHIO INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA. DIVIETO DI UTILIZZO DEL FUOCO ALL'APERTO COME STRUMENTO DI GESTIONE DELLE PRATICHE AGRICOLE O PER ALTRE FINALITA' DAL 17/04/2024 AL 21/04/2024

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- con nota RAS A00-10-00 Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, Prot. Uscita n. 27780 del 17/04/2024 acquisita al ns Prot. 2962 del 18/04/2024, il Direttore del Servizio Ispettorato ripartimentale di Lanusei, ha trasmesso un'allerta per "Rischio incendi boschivi e di interfaccia - richiesta di adozione misure preventive" nel territorio della Provincia d' Ogliastra incluso il Comune di Elini;
- nonostante la Campagna antincendi 2024 non sia ancora formalmente iniziata, nel territorio della Provincia d'Ogliastra continuano a verificarsi fenomeni d'incendio che vedono impegnate le componenti preposte in attività di spegnimento in situazione di emergenza;

DATTO ATTO CHE

- le scarse precipitazioni invernali e primaverili infatti non sono state sufficienti a mettere in sicurezza il territorio, e il verificarsi di giornate ventose determinano ancora uno stato di allerta e fenomeni di sviluppo e propagazione di incendi rurali;
- le condizioni meteo ambientali di questa settimana, particolarmente predisponenti sia allo sviluppo che alla propagazione degli incendi boschivi, soprattutto a causa dei venti forti provenienti dai quadranti nord occidentali che imperversano su tutta l'isola e continueranno ad interessare diversi settori della Sardegna, compreso il settore orientale, presumibilmente fino alla giornata di domenica 21 aprile;

VISTO l'art. 12 del D.lgs 02/01/2018 (Codice della Protezione Civile), che definisce le funzioni dei Comuni nell'ambito del Servizio Nazionale della Protezione Civile e, in particolare, pone in capo a questi l'attuazione, in ambito comunale, delle attività di prevenzione dei rischi, l'adozione di tutti i provvedimenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo;

CONSIDERATO CHE il sindaco, ai sensi del comma 4) dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000, in qualità di ufficiale del Governo, con atto motivato può adottare provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire o eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

TENUTO CONTO delle Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente l'innescio di incendi boschivi, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 353/2000 e della LR 8/2016, dove l'art. 4 (Azioni vietate) recita "sono vietate le azioni che per condizioni meteorologiche, stato della vegetazione e pericolosità degli attrezzi, mezzi e strumenti utilizzati, possono provocare un incendio boschivo", anche fuori dal periodo considerato di elevato pericolo di incendio boschivo;

VISTE le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni, che fanno presumere il protrarsi di forti venti e scarsità di precipitazioni;

VISTO quanto sopra e considerato, anche al fine di scongiurare per la cittadinanza di incorrere in sanzioni che possono sfociare in illeciti di natura penale nel caso si sia cagionato un incendio boschivo ai sensi dell'art. 423 bis del CP;

VISTO il "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Triennio 2023-2025" di cui alla delibera della G.R. n. 24/9 del 13.07.2023;

RITENUTO di adottare specifica ordinanza contingibile e urgente di divieto dell'utilizzo del fuoco all'aperto come strumento di gestione delle pratiche agricole, o per altre finalità, dalla data odierna fino al giorno domenica 21 aprile 2024 e comunque fino al termine del rischio di propagazione di incendi rurali, in quanto ciò può determinare il rischio di innesco e propagazione di incendi boschivi e di interfaccia - a tutela dell'incolumità pubblica e altresì del patrimonio naturale del territorio comunale;

VISTI:

- il Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018, Codice della protezione civile, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018;
- l'art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile;
- il D.Lgs. 267/2000 e in particolare l'art.54;
- la L.241/90;
- lo Statuto del Comune;

tutto ciò premesso e considerato

ORDINA

DI VIETARE l'utilizzo del fuoco all'aperto come strumento di gestione delle pratiche agricole, o per altre finalità, in quanto ciò può determinare il rischio di innesco e propagazione di incendi boschivi e di interfaccia con decorrenza immediata dalla data odierna fino a domenica 21 aprile c.a. o fino al termine del rischio di propagazione di incendi rurali così come indicato nella nota RAS prot. interno AOO 01-10-00 del 17/04/2024 allegata alla presente ordinanza.

DISPONE

che alla presente ordinanza venga data pubblicità mediante esposizione all'albo pretorio del Comune di Elini, ai sensi di legge.

Che la presente ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Nuoro, alla Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, Servizio Ispettorato ripartimentale di Lanusei, nonché per quanto di competenza in merito alle azioni per il controllo sull'osservanza della presente, alla Questura di Nuoro, al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lanusei, alla Compagnia Carabinieri di Lanusei, alla Stazione dei Carabinieri di Ilbono, alla Polizia Locale di Elini.

COMUNICAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge sopra citata, si precisa che avverso il presente provvedimento possono essere presentati i ricorsi amministrativi ai sensi di legge: ricorso gerarchico, ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale della regione Sardegna (articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104) entro sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sull'Albo pretorio dell'Ente ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni (D.P.R 24 novembre 1971 n.1199). L'interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orario d'ufficio.

IL SINDACO

Pili Vitale